

Sentenza N. 73 del 23 aprile 2013

Materia: pubblico impiego e sanità

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto:

- Legge della Regione **Puglia 15 maggio 2012, n. 11** (Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale), **articolo 1, comma 2**;
- Legge della Regione **Puglia 3 luglio 2012, n.18** (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012), **articolo 5, comma 3**.

Esito:

- Dichiarazione di illegittimità costituzionale **dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 11/2012**;
- Dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale **dell'articolo 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 18/2012**.

In sostanza, attraverso l'impugnato art. 1, comma 2, della l.r. 11/2012, la Regione Puglia ha previsto la stabilizzazione del personale a tempo determinato, attraverso procedure (ex art.3, comma 40 della l.r.40/2007) già giudicate costituzionalmente illegittime, violando il principio dell'assunzione del pubblico impiego con pubblico concorso (art.97, Cost.), della parità di trattamento (art. 3, Cost.) e il giudicato costituzionale (art.136, Cost.).

Nella sentenza 42/2011, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle procedure previste all'art.3, comma 40, della l.r. 40/2007, aveva già rilevato il contrasto con l'art.97, Cost, della *"procedura selettiva interamente*

riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione dell'interesse pubblico", ritenendo non giustificata la deroga al principio del pubblico concorso dalla "semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione".

In linea con la sentenza 42/2011, la Corte, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della l.r. 11/2012, oggetto del caso in esame, ha ribadito che la deroga al principio del pubblico concorso non è neppure giustificata dalla "*necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa*" addotta dalla Regione resistente, evidenziando, inoltre, che le procedure di selezione non rispondenti al principio del pubblico concorso contrastano con l'art. 97, Cost. "*sia quando il fine è quello di assumere personale a tempo indeterminato, sia quando l'intendimento è, come nel presente giudizio, quello di instaurare o prorogare contratti a tempo determinato*".

Prendendo atto, inoltre, che la Regione Puglia, attraverso l'impugnato art.1, comma 2, della l.r.11/2012, ha ridato vigore normativo (riconoscendo la validità operativa delle procedure previste) all'art. 3, comma 40, della l.r. 40/2007, già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza 42/2011, la Corte costituzionale ha anche rilevato la violazione del giudicato costituzionale ex art. 136, Cost., ravvisando tale violazione "*non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere esiti corrispondenti, come avviene nel caso in esame, in cui la legislazione regionale, pur non riproducendo formalmente la procedura di stabilizzazione già dichiarata illegittima, né utilizza gli esiti in spregio ai principi enunciati da questa Corte*".

Per quanto sopra richiamato la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale **dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 11/2012.**

Per connessione oggettiva, la Corte costituzionale ha riunito l'esame della questione precedentemente esposta, al giudizio afferente la legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 18/2012, ai sensi del quale viene disposta la sottoposizione ad autorizzazione della Giunta regionale di tutte le procedure di assunzione di personale a tempo determinato presso gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, con l'eccezione delle proroghe dei contratti previsti all'art.1 della l.r. 11/2012, già censurati e sopra esaminati. Prendendo, però, atto della successiva abrogazione del predetto articolo

5 della l.r.18/2012 ad opera dell'art.14 della legge della Regione Puglia 45/2012 e considerato che la norma abrogata non ha ricevuto medio tempore applicazione, è stata dichiarata cessata la materia del contendere.